

## Direttive sulla trasmissione di documentazione in formato digitale

Il Comitato interprofessionale degli Ordini e dei Collegi ad indirizzo tecnico della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige si è confrontato a fondo sul tema della trasmissione degli elaborati in formato digitale, ovvero di quella documentazione digitale prodotta principalmente nei formati di tipo .dwg, Excel, Word ecc., giungendo redarre le presenti direttive per la gestione unitaria della materia.

Alla pubblica amministrazione ed ai liberi professionisti è rivolto l'invito a tenere nella dovuta considerazione queste indicazioni, al fine di garantire un reciproco e corretto modus operandi.

### 1. Trasmissione agli enti pubblici

La trasmissione di dati in formato digitale, in linea di principio, non può essere considerata vincolante nell'ambito delle prestazioni progettuali, che di per sé sono per molti versi riconducibili alla sfera delle prestazioni creative! In conformità alla vigente disciplina nazionale ed europea, il vincolo sostanziale a cui di norma è tenuto il progettista si limita alla redazione (esente da errori) degli elaborati confacenti al proprio progetto. Quindi, se da un lato è indubbio come al committente sia dovuta una copia completa del progetto (set di progetto), d'altro verso è altrettanto evidente come il progettista abbia libero arbitrio sulla scelta delle modalità tecniche di produzione degli elaborati grafici occorrenti, purché questi portino a soddisfare le finalità del contratto.

Dal punto di vista civilistico è considerato dunque sufficiente che il progettista trasmetta al committente gli elaborati di progetto su supporto inalterabile, in forma di stampa cartacea ovvero in formato digitale. In nessun caso, a norma di legge, il progettista deve utilizzare un supporto che consenta successive alterazioni o rielaborazioni del contenuto, neppure di singole parti di esso. Oltretutto, la consegna di elaborati in formato CAD successivamente editabile potrebbe configurarsi come un problema, in particolare per l'attribuzione di responsabilità civile, specie a fronte di eventuali errori imputati al progettista, che non si troverebbe più in possesso di alcuna concreta pezza d'appoggio per provare come gli elaborati da lui consegnati fossero in origine effettivamente corretti. Per il professionista esisterebbe inoltre il pericolo che l'originale prestazione intellettuale riferita ad un determinato incarico possa venir sfruttata da parte di terzi, in toto o in parte, a sua insaputa e senza il suo consenso.

D'altro canto, sia i disciplinari dei bandi di gara che i contratti d'opera per le prestazioni di servizio intellettuale, così come predisposti dalle pubbliche amministrazioni, prevedono la consegna in formato digitale editabile di tutti gli elaborati. La delibera n. 58 del 27.07.2006 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, in conformità alla L. n.633 del 22.04.1941 e alle successive modifiche introdotte dalla L. n.128 del 22.05.2004, prevede chiaramente che la mano pubblica, in qualità di Ente banditore di concorsi e stazione appaltante, acquisisce il diritto di possesso e di uso degli elaborati consegnati. La stessa delibera stabilisce altresì come Stato, Regioni, Province e Comuni acquisiscano per questa via anche i relativi diritti d'autore. Al par. 2 dell'art. 20 della citata L. n. 633 e succ. mod. viene tuttavia precisato come l'autore degli elaborati in questione possa comunque far valere il proprio diritto di paternità dell'opera, specie a fronte di eventuali riproduzioni, alterazioni o altre modifiche. (*"...indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche*

*dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione").*

Alla luce di queste considerazioni, è necessario chiarire alcune sostanziali distinzioni rispetto alla finalità d'uso della documentazione da parte di enti pubblici:

### **1.1 Documentazione ad utilizzo pubblico**

Appartiene a questa tipologia ogni tipo di pianificazione urbanistica, redatta ex novo o rielaborata su incarico dell'amministrazione stessa ovvero di privati cittadini. Questo genere di documentazione viene recepita dall'amministrazione quale pubblico strumento di pianificazione, e quindi messa a disposizione della cittadinanza. Per questo motivo i documenti di questo genere vanno consegnati all'amministrazione in forma editabile, in quanto destinati a permettere una successiva elaborazione da parte di professionisti terzi. Per tutelarne la paternità, ad ogni buon conto, la documentazione va presentata anche in formato digitale protetto e su supporto cartaceo firmato.

### **1.2 Documentazione ad uso dell'amministrazione committente**

Appartengono a questa tipologia tutti quei progetti e quelle prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione e finalizzate ad opere pubbliche della stessa amministrazione ovvero al loro diretto utilizzo da parte di essa (ad. es. tipi di frazionamento). In base alle condizioni contrattuali converrà determinare entro quali limiti possa effettivamente essere nell'interesse della pubblica amministrazione l'ottenimento di documentazione in formato editabile.

*I generale si sconsiglia di consegnare elaborati di dettaglio in formato aperto. L'eventuale consegna di documentazione ad un certo grado di approfondimento, ad.es. 1:50 (piante, sezioni, prospetti), può essere correlata contrattualmente ad un adeguato rimborso.*

*La consegna di elaborati progettuali in formato aperto esula con evidenza dalle prestazioni legate agli obblighi d'incarico, costituendo per il committente un ulteriore diritto d'uso, di conseguenza va perciò convenuto un adeguato riconoscimento, che si consiglia di stimare a percentuale sull'onorario.*

### **1.3 Documentazione per esame o approvazione da parte dell'amministrazione pubblica**

Appartengono a questa tipologia sostanzialmente tutte le prestazioni professionali svolte per conto di committenti privati, e prodotte nel loro interesse. Per il semplice deposito di documentazione valgono le relative modalità prescritte (ad.es. progetto definitivo, denuncia opere statiche, tipo di frazionamento, accatastamento, divisione in porzioni materiali, progetto antincendio ecc.). Ad ogni buon conto va posta una netta differenza tra il mero deposito (denuncia opere statiche) e l'esame per l'assunzione dello status di documento pubblico (tipo di frazionamento). In quest'ultimo caso e in particolare per i progetti di massima, la consegna in formato aperto è da considerarsi inadeguata, essendo sufficiente un set di progetto in formato protetto, più indicato al fine della semplice visione e disponibilità dei materiali per la valutazione della commissione edilizia e per l'archiviazione. Al contrario, qualora l'amministrazione debba provvedere alla successiva immissione dei documenti nelle proprie banche dati (ad. es. tipi di frazionamento, capitolati, ecc.), valgono le particolari condizioni formali regolamentate dalle relative norme di legge.

Non è invece ammesso, da parte dell'amministrazione, l'utilizzo di dati progettuali per

scopi diversi da quelli previsti nell'atto amministrativo, ad esempio l'amministrazione non può esigere la documentazione catastale in formato digitale di un determinato progetto per poi farla confluire in banche dati destinate ad altre finalità.

Altrettanto inammissibile è la richiesta di documenti oggettivamente esulanti dall'oggetto d'incarico ovvero sproporzionatamente complessi o gravosi, allo scopo di implementare un archivio interno dell'amministrazione, come può capitare nel caso del Catasto delle infrastrutture, se l'Ufficio Tecnico richiede addirittura planimetrie topografiche del lotto (a carico del committente e per giunta in formato digitale aperto) anche per irrilevanti progetti di ristrutturazione situati ai piani superiori.

Una situazione particolare è rappresentata dal caso dell'Agenzia Casa Clima: l'obbligo della certificazione CasaClima impone di dover trasmettere i dati tecnici all'Agenzia, la quale tuttavia, una volta acquisitili, li utilizza gratuitamente per la costituzione di una vasta banca dati di catalogazione dei progetti realizzati, i cui diritti d'autore non vengono poi più riconosciuti. A questo riguardo l'Agenzia dovrebbe rilasciare una impegnativa pubblica e unilaterale, analoga nello spirito alla consueta dichiarazione sulla protezione dei dati personali, con la quale si assuma responsabilmente l'impegno ad utilizzare i dati presentati solo e unicamente al fine della certificazione, garantendo la citazione delle fonti nel caso di utilizzo dei dati a scopo di studio.

## **2. Trasmissione a committenti privati**

La trasmissione di dati in formato digitale, in linea di principio, non può essere considerata vincolante nell'ambito delle prestazioni progettuali, che di per sé sono per molti versi riconducibili alla sfera delle prestazioni creative. E' ovviamente possibile accordarsi con la committenza (scrittura contrattuale) riguardo alla trasmissione di dati in formato digitale editabile. In questo caso un corrispondente supplemento di onorario è dovuto e giustificato dal risparmio economico prodotto dal loro riutilizzo da parte di professionisti terzi. Al fine di tutelare sia la paternità degli elaborati che l'attribuzione di responsabilità rispetto alla qualità della documentazione, è buona norma delimitare contrattualmente l'ambito d'utilizzo e le possibilità di applicazione dei dati, in quanto ad es., un rilievo ai fini dell'accatastamento può benissimo non avere il grado di approfondimento necessario ad un esecutivo.

*Dal momento che la consegna di elaborati progettuali in formato aperto non fa certo parte delle prestazioni così come definite dagli obblighi d'incarico, e considerando che questa configura un ulteriore diritto d'uso per il committente, andrebbe convenuto con questo un adeguato riconoscimento che si suggerisce di conteggiare come percentuale sull'onorario.*

## **3. Consegna a liberi professionisti**

La trasmissione di dati in formato digitale, in linea di principio, non può essere considerata vincolante nell'ambito delle prestazioni progettuali, che di per sé sono per molti versi riconducibili alla sfera delle prestazioni creative. E' comunque pur evidente che i progetti esecutivi per la progettazione tecnica come ad es. la statica comportano nella prassi la trasmissione dei dati a professionisti terzi, e che questa collaborazione, regolata dalle norme comportamentali delle relative discipline professionali è comunemente inserita nel profilo contrattuale (con l'assenso del committente) e già compresa nel compenso dell'onorario. Trasmissioni di dati non riconducibili alla funzionale collaborazione professionale come qui sopra definita, vanno espressamente concordate e vanno riconosciute a parte, ad es. con una quota parte (25-30%) del relativo onorario per la loro redazione.

La trasmissione degli elaborati a terzi da parte del professionista non è permessa

senza il consenso del committente.

*Dal momento che la consegna di elaborati progettuali in formato aperto non fa certo parte delle prestazioni così come definite dagli obblighi d'incarico, e considerando che questa configura un ulteriore diritto d'uso per il committente, andrebbe convenuto con questo un adeguato riconoscimento che si suggerisce di conteggiare come percentuale sull'onorario.*

#### **4. Consegna alle ditte esecutrici del progetto**

La trasmissione di dati in formato digitale editabile, in linea di principio, non può essere considerata vincolante, tuttavia, ad esempio nel caso di contabilità dei lavori o di incarico ad un unico impresario generale, può facilmente emergere la necessità di fornire i dati del progetto in questa forma. La trasmissione dei dati va regolata contrattualmente sin dall'origine del rapporto professionale inserendo le opportune clausole nel contratto d'opera.

*In linea generale si sconsiglia la consegna di elaborati in formato aperto, che non tutelano la paternità degli elaborati, e possono consentire lo sfruttamento delle originali prestazioni intellettuali dell'autore in ambiti progettuali estranei.*

#### **Annotazione:**

In base agli articoli 2575, 2576, 2577, 2578 del Cod.Civ. ed alla Legge sul diritto d'autore (633/41 e succ. mod.), i diritti d'autore spettano sempre all'incaricato e non si estinguono con la conclusione dei lavori e il regolare pagamento del compenso.

#### **Deliberato dal Comitato interdisciplinare nella seduta del 24.01.213**

Il presidente  
Arch. Georg Klotzner

Il vicepresidente  
Dr. Geom. Gert Fischaller